

Protocollo concernente le procedure per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche a.s. 2021/2022

(Delibera del Consiglio d'Istituto n. 109 del 15/09/2021)

PREMESSA

Il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 dispone che, nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, deve essere svolta in presenza. La misura è derogabile solo con Provvedimenti, motivatamente adottati, dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione, e solo in presenza di circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. In ogni caso, deve essere garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Assicurare la didattica in presenza, come sottolineato dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, è dunque priorità assoluta, sia per il suo essenziale valore formativo sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali.

In ragione di ciò, con il presente documento vengono disciplinate le misure di sicurezza che devono essere adottate all'interno dei tre plessi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "F.P. Merendino" (Capo d'Orlando, Brolo e Naso), per l'avvio e la prosecuzione dell'anno scolastico 2021/2022, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della comunità scolastica coinvolta (Dirigente, docenti, personale ATA, studenti e famiglie) e la salubrità degli ambienti.

Il presente protocollo costituisce integrazione e modifica (per le parti trattate) al Protocollo di Sicurezza COVID-19 redatto per l'a.s. 2020/2021 (prot. 0008667 dell'11/09/2020) e pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione "EMERGENZA COVID", a cui va fatto riferimento per quanto non diversamente trattato.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro, sentiti il RSPP, il Medico Competente e il RLS e il Responsabile COVID, redige il presente Protocollo sulla base del DVR e delle indicazioni fornite dalla seguente normativa:

- DL 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- Piano Scuola 2021/2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato dal Ministero dell'Istruzione con Decreto n. 257 del 06/08/2021;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (a.s. 2021/2022), sottoscritto il 14 agosto 2021 dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali e trasmesso dal Ministero dell'Istruzione ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado con Nota n. 900 del 18 agosto 2021;
- DL 111 del 06 agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporto”;
- Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 ‘Decreto legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico;
- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04 agosto 2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
- Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1260 del 30 agosto 2021 “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti;
- Raccomandazioni, Note e Verbali vari del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile;
- Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”.
- Avvio dell'anno scolastico 2021/2022 – Indicazioni organizzative e di sicurezza, trasmesso ai Dirigenti Scolastici dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. 0024564 del 07/09/2021;
- DL 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
- Nota Miur 953 del 09/09/2021, “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”.



1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro, mediante pubblicazione sul sito web e all'albo online, mediante cartellonistica ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti scolastici, assicura adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico e a chiunque entri nei locali dell'Istituto sulle misure di prevenzione e di protezione e sulle regole fondamentali di igiene contenute nel presente Protocollo, che devono essere rispettate e applicate in tutti gli ambienti scolastici per prevenire e contenere la diffusione del virus.

L'informativa ai docenti e al personale ATA è prevista prima dell'inizio delle attività didattiche da parte del Dirigente scolastico e del RSPP. L'informativa agli alunni sarà impartita nelle prime settimane di scuola direttamente in ciascuna classe, da parte dei docenti, che provvederanno a progettare specifiche unità di apprendimento interdisciplinari sui comportamenti, i rischi e le norme anti-COVID.

Il Dirigente scolastico è tenuto a far conoscere le seguenti disposizioni:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. I genitori degli alunni sono tenuti a far misurare la temperatura ai propri figli prima di recarsi a scuola. All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale;
- il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 111/2021;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina, nello specifico:

- **per gli studenti**, a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratorio previsto è la mascherina di tipo chirurgico;



- **per il personale scolastico**, il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto nel documento di valutazione dei rischi, per le diverse attività svolte all'interno dell'istituzione scolastica (es. collaboratori scolastici in operazioni di pulizia, ecc.);
- **per il personale impegnato con studenti con disabilità**, è previsto, unitamente alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si terrà conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, per i quali costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Al riguardo, si precisa, che, ove necessario, è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Si precisa che sia il personale vaccinato che il personale in possesso della certificazione di esenzione dovrà indossare la mascherina e continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento e l'igiene delle mani.

I dispositivi di protezione non più utilizzabili saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. MISURE DI DISTANZIAMENTO

Si raccomanda il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e deve essere assicurata, anche nelle zone bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Laddove non sia possibile rispettare il distanziamento fisico di un metro, per condizioni strutturali logistiche, dovranno essere rispettate le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

4. AERAZIONE DEGLI SPAZI

Occorrerà garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche. In linea generale, al fine di ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus da parte degli alunni e il personale della



scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche. È opportuno, pertanto, se le condizioni climatiche lo permettono, tenere aperta una finestra, assieme alla porta dell'aula. Si raccomanda, inoltre, di favorire il cambio d'aria, almeno per cinque minuti, tra una lezione e l'altra.

5. IGIENE PERSONALE

Si raccomanda l'utilizzo dei prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi) disposti in vari punti dei locali scolastici dei tre plessi nonché all'esterno delle porte di accesso alle aule o all'interno delle stesse, per l'igiene frequente delle mani, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

L'igiene delle mani è una misura di prevenzione fondamentale per combattere la diffusione del virus, unitamente al distanziamento, alle mascherine e all'aerazione dei locali.

6. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

Le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione negli ambienti scolastici costituiscono uno degli interventi primari di prevenzione della diffusione di malattie e infezioni.

Pertanto, prima della riapertura della scuola sarà effettuata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.

Sarà prevista la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo le misure già previste per lo scorso anno scolastico. In particolare, i servizi igienici, le attrezzature e i punti di maggior contatto (interruttori, maniglie, ecc.) dovranno essere puliti e sanificati periodicamente secondo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera da parte dei collaboratori scolastici dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio.

In particolare, prima dell'inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno:

- completare, qualora necessario, le pulizie e l'igienizzazione degli spazi scolastici utilizzati il giorno precedente;
- provvedere quotidianamente alla areazione di tutti gli ambienti.

Al termine delle attività dovranno:



- rimuovere quotidianamente lo sporco;
- detergere con disinfettante scrivanie, tavoli, banchi e cattedre, sedie e braccioli, maniglie e barre delle porte e delle finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, servizi igienici, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, stampanti, macchine fotocopiatrici, distributori di acqua potabile, ecc.;
- detergere i pavimenti;
- sgombrare i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica.

Relativamente ai servizi igienici, dovranno:

- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici;
- garantire la pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie, i pavimenti e le pareti;
- sgombrare i cestini portacarte;
- rifornire di sapone e gel igienizzanti gli appositi distributori;
- rifornire con salviettine di carta monouso gli appositi contenitori.

Ulteriori indicazioni e disposizioni sono riportate nel protocollo di Sicurezza per l'a.s. 2020/2021, a cui si rimanda.

7. SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DOPO CASO POSITIVO A SCUOLA

Nella eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS chiarisce, rispetto allo scorso anno, che questa:

- andrà effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura o aula o locale;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- deve essere eseguita applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- sarà effettuata dal personale della scuola già impegnato per la sanificazione ordinaria.



8. IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO – CONTROLLI E SANZIONI

L'art. 9 ter del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 111/2021, prevede, a partire dall'1/9/2021 e fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo per tutto il personale scolastico di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*), attestante, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo D.L., una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- b) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

L'art. 9 ter del D.L. n. 52/2021 pone a carico di tutto il personale scolastico, Dirigente scolastico compreso, due specifici obblighi:

- a) l'obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19;
- b) l'obbligo di esibirla.

Per il personale scolastico, l'attività di verifica sarà svolta dal Dirigente ai sensi dell'art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, e/o suoi delegati. In tal caso, la delega avverrà con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 17.6.2021.

Per la procedura di verifica si fa riferimento alla Nota n. 1260 del 30 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, nelle quale sono definite due tipi di procedure, una ordinaria ed una automatizzata. In attesa di una prossima attivazione del controllo in modalità automatizzata semplificata (piattaforma telematica), la verifica è svolta mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "certificazione verde Covid-19" (verifica C19), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza



rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza che ciò comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (art. 13, comma 5, DPCM 17.6.2021).

La verifica avviene secondo con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore, l'interessato mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
2. l'App "Verifica C19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - c) schermata rossa: il personale non potrà accedere all'Istituzione Scolastica e dovrà regolarizzare la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando un test antigenico rapido o molecolare.

Il controllo sarà effettuato giornalmente per tutto il personale effettivamente presente in servizio. Non è consentito il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita, né è consentita, per ragioni di riservatezza, la consegna al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente, o tramite delegati, alla verifica.

Relativamente alla procedura automatizzata di verifica, essa realizza l'interoperabilità tra il Sistema Informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la piattaforma nazionale GDC, così da potere, a regime, velocizzare le operazioni richieste. In pratica, limitatamente al Personale in servizio, il Dirigente Scolastico e/o i suoi delegati potranno interrogare il SIDI che, in ragione della richiamata interoperabilità con il Sistema Informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QR Code, restituirà la medesima tipologia di schermate descritte nella procedura ordinaria. Il processo di verifica sarà effettuato quotidianamente prima dell'accesso dei lavoratori in sede e riguarderà solo il personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo quindi chi è assente per specifici motivi, ad esempio per ferie, permessi o malattia.

Relativamente alla procedura appena descritta sono state già date indicazioni nella Nota Miur prot. 0000953 del 09/09/2021 "Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA" ed essa sarà adottata, affiancando la procedura ordinaria non appena sarà attiva la piattaforma.



La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due immediate conseguenze:

- l'applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000;
- l'impossibilità, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata.

Per il personale scolastico sia la sanzione che la dichiarazione di assenza ingiustificata saranno disposte con formale provvedimento del Dirigente, contestato immediatamente o notificato al lavoratore. Il provvedimento con il quale si dichiara l'assenza ingiustificata conterrà anche l'invito a esibire la certificazione verde Covid-19. A decorrere dal quinto giorno di assenza per il predetto motivo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le relative comunicazioni saranno inviate alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente.

Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021, le disposizioni sin qui descritte non si applicano solo ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19 e che, pertanto, sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, la cui ultima versione è la n. 35309 del 4/8/2021. Essa stabilisce che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene rilasciata “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”. La circolare specifica anche che la vaccinazione anti-Sars-CoV2 non è controindicata in gravidanza e che qualora dopo valutazione medica si opti per rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. Inoltre, precisa che “l'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-Sars-CoV2.

Si informa al proposito che la Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG) ha pubblicato un vademecum, che fornisce indicazioni in merito all'esenzione del vaccino o il rinvio dello stesso ad un altro momento, da cui potranno trarre indicazioni soggetti eventualmente interessati.

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 potranno essere rilasciate dalle competenti autorità sanitarie in formato cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, hanno validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo



ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse per consentirne la verifica digitale. Le certificazioni devono essere rilasciate a titolo gratuito e dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non dovranno riportare altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Si precisa che le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione dovranno continuare ad adottare le misure di prevenzione previste come l'uso delle mascherine, il distanziamento interpersonale, l'igiene delle mani, dovranno evitare assembramenti, in particolare nei luoghi chiusi e dovranno, altresì, rispettare le condizioni previste nel proprio luogo di lavoro.

Inoltre, come precisato dal Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 900 del 18.8.2021, le risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria potranno essere destinate a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico impegnato nelle attività in presenza e rientrante tra i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il Green Pass non è previsto per studenti e studentesse, come ribadito anche dal DL 122 del 10 settembre 2021 che estende l'obbligo solo a coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), pertanto ne sono esenti anche gli studenti dei percorsi di istruzione di secondo livello per gli adulti (ex corsi serali). Tuttavia, per questi ultimi è prevista la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l'accesso a scuola in caso di temperatura > 37,5 °C.



9. MODALITÀ DI ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO FORNITORI/VISITATORI/UTENTI

Il DL 122 del 10 settembre 2021 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, eccetto gli studenti, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.**

Pertanto, salvo per quanto diversamente riportato nella sezione dedicata al *Green Pass*, restano valide le stesse misure di sicurezza previste nel Protocollo dello scorso anno. Si precisa, tuttavia, che:

- i visitatori ammessi dovranno essere regolarmente registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- previa verifica del *Green Pass*, è consentito l'accesso, in caso di accompagnamento di un alunno, a un solo genitore o a persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio.

10. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA

Si confermano le disposizioni contenute nel Protocollo dello scorso anno. Pertanto, gli ingressi e le uscite degli alunni saranno scaglionati e saranno regolamentati in ciascun plesso, con percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare.

Si precisa che, al fine di evitare assembramenti, la ricreazione si svolgerà in classe, durante la terza ora, per 10 minuti, da concordare con il docente in servizio, o in alternativa e se le condizioni meteorologiche lo permettono, in cortile, all'aria aperta, nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, e in quest'ultimo caso dovrà essere effettuata la turnazione fra le classi. **Si rammenta che è fatto assoluto divieto farsi recapitare la merenda nel corso delle attività didattiche, a ciò si dovrà provvedere prima dell'ingresso a scuola.**

11. MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, come nel Protocollo dello scorso anno, a cui si rimanda per le specifiche disposizioni, è contingentato in relazione al numero di persone ammesse, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza interpersonale di un metro tra le persone che li occupano. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aula professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e di eventuali altre disposizioni dettate dall'Autorità sanitaria locale.



12. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

L'eventuale svolgimento di attività didattiche in locali esterni all'Istituto scolastico è subordinato alla certificazione di idoneità, in termini di sicurezza, dei locali da parte degli Enti locali e/o dei titolari della locazione, e alla stipula di specifica convenzione che definisca le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza dei locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, da parte di soggetti esterni, le precauzioni adottate prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal DL 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio in zona arancione) saranno sospese le attività dei soggetti esterni almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

13. ATTIVITÀ IN PALESTRA

Per le attività di Scienze motorie, occorrerà riferirsi al “colore” che avrà la zona geografica in cui sono ubicati i tre plessi dell'Istituto. Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all'aperto, in zona bianca non è previsto l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, in zona bianca, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

È sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l'attività motoria e l'utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola.

Si precisa che la palestra dovrà essere sanificata dopo ogni utilizzo, in particolare le attrezzature utilizzate. Sarà predisposto apposito registro con indicazione dell'ora, della data e del nominativo di chi ha effettuato la sanificazione.

Qualora sarà permesso l'uso della palestra a soggetti esterni (es. società sportive), nella convenzione da stipulare dovrà essere riportato che gli stessi dovranno provvedere alla sanificazione dopo l'utilizzo della palestra stessa. Pertanto, prima dell'utilizzo della palestra il giorno successivo, si dovrà preliminarmente accertare l'avvenuta sanificazione da parte di tali soggetti, che dovrà risultare da apposito registro.



14. ATTIVITÀ LABORATORIALI (INCLUSE LE ATTIVITÀ IN SERRA E IN AZIENDA AGRARIA)

Per lo svolgimento delle attività didattiche di carattere laboratoriale, oltre alla predisposizione dell'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e al distanziamento interpersonale, è previsto che il luogo venga opportunamente e approfonditamente igienizzato, soprattutto nel caso di attrezzi/oggetti condivisi, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. È opportuno, altresì, che gli studenti siano stimolati a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, ferme restando le operazioni complesse, di esclusiva competenza del personale tecnico.

15. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Per le attività di PCTO si procederà a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner con cui si ha intenzione di stipulare la convenzione, che gli spazi adibiti alle attività degli studenti presso le strutture ospitanti siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore, e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

16. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d'istruzione solo se si è in zona bianca e a condizione che si permanga in aree del medesimo colore. Le attività devono svolgersi curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli sanitari usuali e di quelli che disciplinano gli specifici settori. A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell'art. Art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, l'accesso ad alcuni servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi e centri culturali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

17. PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, come già anticipato nella premessa al presente Protocollo, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica", potranno derogare alla regola generale disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza. In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, la nostra istituzione scolastica avrà cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata",



secondo le Linee guida adottate con DM 89/2020 e secondo il Regolamento DDI approvato dal Consiglio d'Istituto lo scorso anno scolastico e pubblicato nella sezione "EMERGENZA COVID" del sito web istituzionale. In caso di studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, sarà loro consentito di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

La didattica a distanza sarà, altresì, attivata per gli studenti risultati positivi al COVID-19 e dunque in isolamento domiciliare o in possesso di provvedimento di quarantena per contatto stretto con casi COVID.

18. FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA

Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di esercente la funzione di datore di lavoro, garantirà un'adeguata formazione ai lavoratori, così come già previsto negli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, secondo l'accordo CSR 221 del 21/12/2011, con riferimento al rischio generico da COVID-19, avendo cura di erogare i moduli formativi di aggiornamento in particolare per i preposti della sicurezza. Tuttavia, il protocollo d'intesa prevede che il mancato completamento, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini previsti, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo. Saranno, inoltre, garantiti a docenti e Personale ATA moduli di formazione e aggiornamento sulle nuove tecnologie per migliorare e consolidare il livello di competenze professionali acquisite negli ultimi due anni. Relativamente agli studenti, saranno previste specifiche attività laboratoriali, destinando almeno un'ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici nonché progetti per il rafforzamento delle competenze digitali e per promuovere un uso corretto e consapevole della tecnologie e della rete.

19. RIUNIONE ORGANI COLLEGIALI

Data la proroga stabilita dal DL n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", le sedute degli Organi collegiali si svolgeranno in videoconferenza sino al 31 dicembre 2021.

20. REFERENTE COVID

Anche per l'a.s. 2021/2022 è prevista l'identificazione in ogni scuola di un referente scolastico per il COVID-19 che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Il Referente COVID-19 dell'Istituto Merendino è il Prof. Maurizio Gazzo. Sono stati identificati, inoltre, i Co-Referenti COVID, ovvero i Responsabili dei tre plessi



dell'Istituto e i Collaboratori della DS per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

21. SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE E LAVORATORI FRAGILI

Rimangono valide anche per l'anno scolastico 2021/2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e trattamento dei lavoratori fragili indicate nel Protocollo dello scorso anno. Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli 6 e 9 del D.L. n. 105/2021:

- l'art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31/12/2021;
- l'art. 9, ha prorogato sino al 31/10/2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, *per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021, specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale e il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

22. GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO, MISURE DI QUARANTENA E DI ISOLAMENTO, RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

In ordine alla gestione dei soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico, si fa riferimento alle linee guida e ai protocolli previsti dall'articolo 1, comma 3, del



D.L. n. 23 del 2021. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, sarà attivata immediatamente la specifica procedura:

- il soggetto interessato sarà invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e *contact tracing* da parte della ASL competente.

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (compiti del Referente COVID-19, aula locale COVID, casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse misure previste per l'A.S. 2020-2021 e contenute nel Protocollo dello scorso anno. In ordine alle misure di quarantena ed isolamento occorre fare riferimento al seguente prospetto, riportato dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11.8.2021:

Indicazioni alla sospensione della quarantena		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o Confermata	10 giorni di quarantena	10 giorni di quarantena
	+	+
	Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Indicazioni alla sospensione dell'isolamento			
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Riguardo alla procedura di riammissione in servizio dopo l'assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, va fatto riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021.

Il rientro degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste.

23. COMITATO COVID-19

Anche per l'anno scolastico 2021/2022, si è provveduto alla nomina della Commissione Covid-19 che avrà il compito di vigilare sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente Protocollo da parte delle persone che frequentano la scuola. È compito della Commissione anche verificare nel complesso l'efficacia dell'attività d'informazione e di formazione profusa ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'emergenza sanitaria. La Commissione per l'applicazione del Protocollo risulta così composta:

NOMINATIVO	RUOLO
Prof.ssa Maria Ricciardello	Dirigente Scolastico
IN ATTESA DI NOMINA	RSPP
Prof. Liborio Princiotta	ASPP



A.A. Salvatore Sinagra	RLS
Dott. Teodoro Carmanello	Medico competente
Prof.ssa Mariangela Sapienza	Collaboratore D.S.
Prof.ssa Luigi Nicolosi	Collaboratore D.S.
Prof. Maurizio Gazzo	Referente Covid Scolastico
Prof.ssa Marianna Iraci Capuccinello	Responsabile Plesso Naso
Prof.ssa Marinella Speciale	Responsabile Plesso Brolo
Prof. Amata Giuseppe	Responsabile Plesso Brolo
Prof. Antonio Raffaele Addamo	Responsabile Plesso Capo d'Orlando
Prof. Daniele Bevacqua	Responsabile Plesso Capo d'Orlando
Sig.ra Rosalba Bisanti	DSGA
Prof. Calogero Caruso	Esperto progettazione spazi scolastici
Sig. Calogero Mangano	Presidente Consiglio Istituto
DA ELEGGERE	Rappr. Studenti Consiglio Istituto
Sig. Calogero Tripiciano	Rappr. ATA Consiglio Istituto

La Commissione, così costituita e disciplinata, resterà in funzione per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

ATA	Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliarioscolastico
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
CTS	Comitato Tecnico Scientifico
DdP	Dipartimento di Prevenzione
MC	Medico Competente
MMG	Medico di Medicina Generale
PLS	Pediatra di Libera Scelta
RC	Referente COVID scolastico
CTS	Comitato Tecnico Scientifico

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ricciardello

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993

